

## PREAMBOLO ALLO STATUTO

La sezione provinciale dell'Ucid di Reggio Emilia, appartenente al gruppo Emiliano Romagnolo dell'Ucid, si è costituita a Reggio Emilia l'1 Giugno 1954, nella sala della sede sociale, in via Campanini 1, alla presenza del consulente morale, prof. Mons. Prospero Simonelli.

I soci hanno provveduto ad eleggere il primo Consiglio Direttivo, che è così risultato composto dal prof. Ing. Riccardo Bianchedi, dott. Ing. Giorgio Degola, conte dott. Carlo Calvi, avv. Antonio Grandi e dott. Giuseppe Grasselli.

Il Consiglio Direttivo della sezione si è riunito al termine dell'assemblea costitutiva per la nomina delle cariche sociali, che sono risultate le seguenti:

presidente:	ing. Riccardo Bianchedi
vicepresidente:	dott. Giuseppe Grasselli
segretario e tesoriere:	avv. Antonio Grandi

Tra i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente si ricordano (oltre ai componenti il primo Consiglio Direttivo):

ing. Guido Furlani, rag. Bruno Verona, rag. Vittorio Voltolini, dott. Giovanni Landini, avv. Giovanni Manenti, dott. Ercole Giuliani, on Alberto Ferioli.

Visto e approvato  
Reggio Emilia, 26/11/2004

→ *Andriano Capaldi*

*Guido Furlani, Cav. Ver.*



Protocollo n° 274  
del 26/11/2004

**UCID**  
**UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI**

**STATUTO TIPO SEZIONALE**

Visto e approvato  
Reggio Emilia 26/11/2004  
+ *Adriano Capaldi*

*Paolo Landi, Am. Vic.*



Protocollo n° 274  
del 26/11/2004

1

**STATUTO**  
**UCID SEZIONE DI REGGIO EMILIA**  
**GRUPPO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO**

**TITOLO I**

**Art. 1**

**Enunciazione**

La UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Gruppo Emiliano Romagnolo-sezione di Reggio Emilia è un'Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di Legge e dal presente Statuto.

Ad essa aderiscono cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di Sezioni aderenti alla "UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Gruppo Emiliano Romagnolo-Sezione di Reggio Emilia" formalmente costituite con atto notarile o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dallo Statuto del Gruppo regionale e da quello della Federazione Nazionale.

L'Associazione " UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Sezione di Reggio Emilia" aderisce attraverso il Gruppo Regionale Emiliano Romagnolo alla "UCID Federazione Nazionale" costituita il 31/01/1947 e retta attualmente dallo Statuto approvato dall'assemblea del 18/06/2002, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa, ed a rispettare le norme del suddetto Statuto e di quello regionale.

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti all'approvazione della competente Autorità Ecclesiastica.

**Art.2**

**Denominazione**

La denominazione dell'Associazione è "UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Gruppo Regionale Emiliano Romagnolo-Sezione di Reggio Emilia" da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "UCID-Sezione di Reggio Emilia"

**Art. 3**

**Sede**

La Sezione ha sede in Reggio Emilia presso la Parrocchia di S.Teresa in via Campo Marzio n.13.

Con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purchè sempre nel territorio del Comune di Reggio Emilia.

**Art.4**

**Durata**

La durata della Sezione è a tempo illimitato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

**Art. 5****Finalità**

Coerentemente con le finalità sancite dall'art.5 dello Statuto Nazionale UCID, l'associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle seguenti finalità:

- a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
- b) la conoscenza, l'attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa;
- c) lo studio e l'attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa ed ad assicurare un'efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell'impresa, ponendo la persona al centro dell'attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
- d) la testimonianza cristiana dei soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

**Art. 6****Attività**

Per raggiungere le finalità di cui è precedente art. 5 e coerentemente con l'indirizzo generale deciso dall'UCID Nazionale e dal Gruppo Emiliano Romagnolo, l'associazione:

- a) formula l'indirizzo generale della Sezione assicurando nel territorio la realizzazione delle finalità dell'UCID con il coordinamento e l'indirizzo del Gruppo E.R., con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani imprenditori, dirigenti e professionisti;
- b) cura direttamente i rapporti con la competente Autorità Ecclesiastica in sede locale;
- c) rappresenta gli imprenditori e i dirigenti cristiani aderenti alla Sezione nei rapporti con Organi che rappresentano localmente lo Stato, la Regione e gli altri Enti pubblici o privati e l'Autorità ecclesiastica;
- d) nomina o designa, quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso commissioni e organizzazioni locali.

**TITOLO II****STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE****Art.7****Struttura Organizzativa e Partecipazione degli Iscritti**

Sono soci della "UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Federazione Nazionale- Gruppo Emiliano Romagnolo - Sezione di Reggio Emilia" Imprenditori, Dirigenti e Professionisti cristiani. Possono altresì divenire soci coloro che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all'attività di impresa nelle Amministrazioni pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni e nelle Istituzioni educative.

Coloro che condividono le finalità dell'UCID ne diventano soci, su presentazione di almeno due soci, attraverso l'iscrizione personale e diretta alla Sezione; partecipano nelle forme rappresentative previste dal presente Statuto al Gruppo Emiliano Romagnolo e, attraverso quest'ultimo, all'UCID Nazionale.

Al momento dell'iscrizione alla Sezione, i soci si impegnano a versare una quota annuale per la sezione, comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all'UCID Nazionale, fissato dalle rispettive delibere.

**Art.8****Autonomie**

La Sezione, è costituita da un numero minimo di 20 soci a norma dell'art.8 dello statuto nazionale, ed ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa nell'ambito dell'indirizzo generale come indicato al precedente art.6. La Sezione è costituita e disciplinata nel rispetto di quanto previsto in materia dallo statuto nazionale e da quello regionale.

## TITOLO III

## ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

**Art.9****organi sociali**

Sono Organi della Sezione:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Comitato Esecutivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

**Art.10****Assemblea dei soci**

L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate. La partecipazione all'assemblea da parte del socio è subordinata alla regolarità del pagamento delle quote associative.

Partecipano all'assemblea con diritto di intervento e non di voto, il Consulente ecclesiastico, i Presidenti onorari della Sezione, i membri dei collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

Il numero degli iscritti alla Sezione, al fine del computo degli aventi diritto al voto, è rilevato con riferimento agli iscritti ammessi fino a 30 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.

**Art. 11****Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata preferibilmente ogni anno, e comunque ogni tre anni, entro sei mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, mediante avviso da inviarsi agli aventi diritto 15 gg. prima dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è comunicato agli aventi diritto per lettera, per fax o tramite E-mail.

L'assemblea:

- a) approva le relazioni morali e finanziarie dell'attività svolta dalla Sezione;
- b) nomina il Consiglio Direttivo della Sezione composto da 5 a 9 membri, previa determinazione del numero;
- c) designa i delegati della Sezione all'assemblea del Gruppo Regionale in ragione di un delegato ogni 20 soci o frazione;
- d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nomina il Collegio dei Probiviri.

**Art. 12****Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea :

- a) approva le modifiche dello statuto
- b) delibera l'eventuale scioglimento della Sezione, determinandone le modalità secondo il disposto dell'art.29 del presente statuto.
- c) delibera sugli altri argomenti che le siano sottoposti nell'atto di convocazione e che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria.

**Art.13****Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente della Sezione assistito dal Segretario della Sezione; in caso di impossibilità di essi l'assemblea sceglie il proprio Presidente e/o il proprio segretario fra i soci presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita trascorsa almeno un'ora da quella indicata per la prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Detta Assemblea in seconda convocazione deve essere indetta in giorno diverso da quello indicato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni partecipante alle assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, potrà rappresentare per delega non più di due soci.

**Art.14****Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo che dura in carica **tre anni** è formato:

- a) dai Consiglieri **nominati dall'Assemblea** a norma del precedente art. 11 lettera b);
- b) **da** Past-President della Sezione.

Il Consiglio, qualora nel triennio **venissero a mancare** per qualsiasi causa dei consiglieri, ha facoltà di integrarsi **per cooptazione**. I consiglieri cooptati vanno scelti con le stesse modalità con cui furono scelti quelli cessati e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio ha altresì la facoltà di designare i subentranti ai delegati all'assemblea del Gruppo Regionale che decadessero nel corso del triennio.

Il Consiglio **nomina fra i propri membri** il Presidente, fino a 2 vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere **che rimangono in carica per la durata del Consiglio**.

Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte quelle volte che il Presidente lo ritenga necessario **o** su istanza di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente più anziano di età.

**Art.15****Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo :

- a) assume tutti gli opportuni provvedimenti per promuovere la realizzazione dei fini e degli scopi dell'UCID,
  - b) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
  - c) approva i programmi di massima per l'attività di studio e di azione sociale;
  - d) esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione e provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato all'assemblea;
  - e) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
  - f) determina entro il mese di novembre la quota associativa per l'anno successivo che ogni socio deve versare alla sezione, comprensiva della quota da versare al Gruppo Emiliano Romagnolo e alla Sede Nazionale a norma dell'art. 7 c.3 dello Statuto nazionale.  
La data di riferimento per il calcolo del numero dei soci è quella del 31 dicembre dell'anno in corso;
  - g) delibera la sospensione e l'eventuale esclusione dei soci per il venir meno dei requisiti previsti per l'ammissione o per morosità continuata per oltre un biennio, previa contestazione della stessa;
  - h) approva le modifiche al presente Statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria;
  - i) propone all'Assemblea la nomina di presidenti onorari;
  - j) nomina i delegati all'assemblea del Gruppo Regionale;
  - k) può nominare Commissioni per particolari attività o settori di funzionamento della Sezione.
- Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo: il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti onorari, i Collegi dei Revisori dei conti e dei Provisori, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

**Art.16****comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è formato da:

- Il Presidente
- 1 Vicepresidenti
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Comitato:

- \* sovrintende alla gestione ordinaria;
- \* attua le direttive del Consiglio e, in caso di urgenza, assume le decisioni di spettanza del Consiglio sottoponendole a ratifica alla prima riunione del Consiglio stesso.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce senza formalità alcuna tutte le volte che è ritenuto necessario. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei Componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art.17****Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma della Sezione anche in giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Sezione nei confronti di terzi. Può conferire mandati per particolari atti e procure alle liti. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più anziano di età.

La firma del Vicepresidente attesta, nei confronti di terzi ,

l'assenza e l'impedimento del Presidente. Il Presidente esercita tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.

#### **Art.18**

##### **Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello statuto. Sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Comitato Esecutivo; mantiene i contatti con il Gruppo Regionale; predispone il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Nell'espletamento dell'incarico si avvale della collaborazione del personale e/o di collaboratori volontari.

#### **Art.19**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa e contabile della Sezione; eroga le spese deliberate e verifica gli incassi. Provvede alla predisposizione dei rendiconti economico e finanziario da sottoporre al controllo dei Revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio della Sezione.

#### **Art.20**

##### **collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo economico e finanziario della Sezione

I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale, alla assemblea ordinaria;
- partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo della Sezione e all'assemblea ordinaria e straordinaria senza diritto di voto.

Il Collegio è formato dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria per un triennio.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.

Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

#### **Art. 21**

##### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'assemblea dei soci anche al di fuori degli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio compete la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Sezione e i soci o fra questi ultimi, comunque derivanti dall'applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni del presente statuto.

In virtù di tale competenza il Collegio decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore, assicurando il contraddittorio fra le parti con dispensa da ulteriori formalità.



**Art.22****Consulente Ecclesiastico**

La Sezione ha un Consulente Ecclesiastico nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di cinque anni e con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in coordinamento con il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale.

**Art.23****Presidenti onorari della Sezione**

Il Consiglio direttivo della Sezione può proporre all'assemblea ordinaria, che li nomina, in numero non superiore a tre, dei presidenti onorari della Sezione, fra le persone che abbiano reso particolari servizi alla Sezione. Essi partecipano di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto qualora non rivestano la qualità di socio.

## TITOLO IV

## ESERCIZIO FINANZIARIO-PATRIMONIO-ENTRATE

**Art. 24****Esercizio Finanziario**

L'esercizio Finanziario della Sezione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

A fine esercizio viene redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale

**Art 25****Patrimonio**

Il Patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che nei conferimenti acquisiti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Sezione a titolo di patrimonio;
- b) dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale o per successiva destinazione;
- c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio;
- d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante le vita della Sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

**Art.26****Entrate**

Le entrate della Sezione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) dalle quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da sovvenzioni accordate;
- d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;

- e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
- f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria.

## TITOLO V NORME FINALI

### **Art.27**

#### **Gratuità delle Cariche**

Tutte le cariche della Sezione sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di qualsiasi natura; in caso di esigenze particolari può essere stabilito il rimborso delle spese a piè di lista o in via forfetaria con decisione del Consiglio Direttivo.

### **A.rt.28**

#### **scioglimento della sezione**

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l'obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro Organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662. E' comunque salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art.29**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di Fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE

### **Art.30**

#### **Norme Transitorie**

- 1) Il presente Statuto, oggi approvato, è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Autorità Ecclesiastica competente.
- 2) Dopo l'approvazione definitiva del presente statuto da parte dell'Autorità Ecclesiastica competente si provvederà, nel più breve tempo possibile, alla nomina dei collegi dei Revisori e dei Provisori.